

OGGETTO	LA LEGGE DI BILANCIO 2025 – LE NOVITÀ FISCALI (2° parte)
RIFERIMENTI	<a href="#">Legge n. 207 del 30/012/2024</a> (in G.U. 31/12/2024) – <a href="#">Relazione illustrativa</a>
CIRCOLARE DEL	14/01/2025

*Sintesi: si prosegue l'analisi delle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.*

### RIDUZIONE IVS PER ARTIGIANI E COMMERCianti ISCRITTI NEL 2025 (co. 186)

E' introdotta la possibilità di chiedere, per 36 mesi, la riduzione contributiva dell'IVS per i lavoratori che si iscrivono, nel 2025, per la prima volta alla gestione artigiani e commercianti.

➔ Rinvio: l'argomento è stato analizzato nella [RF-fl 005/2025](#), cui si rimanda per approfondimenti.

### “BONUS NASCITE” E “BONUS NIDO” (co. da 206 a 209)

**BONUS NASCITE**: al fine di supportare la natalità, dal 1/01/2025:

- è riconosciuto **una somma una tantum** non tassata di **€ 1.000 per ciascun figlio nato/adottato**
- a condizione che il nucleo familiare sia **residente in Italia** e abbia un **ISEE non superiore a € 40.000 annui** (non rileva quanto percepito a titolo di Assegno unico per i figli).

L'indennità è corrisposta ai soggetti residenti in Italia per i figli:

- di cittadini italiani/UE
- di cittadini extraUE titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

L'indennità va richiesta con apposita **domanda all'INPS**.

**BONUS NIDO**: è disposta:

- ✓ l'esclusione dell'Assegno unico per i figli
- ✓ dal computo dell'ISEE per la determinazione del bonus asilo nido e delle forme di assistenza domiciliare (art. 1, co. 355, L. n. 232/2016).

### DETRAZIONE PER CANI GUIDA (co. 229)

L'importo della detrazione IRPEF per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida viene incrementata da €. 1.000 a **€. 1.100**.

### BONUS SPORT - PROROGA (co. 246)

Viene disposta la **proroga anche al 2025** del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche:

- ✓ per i titolari di reddito d'impresa
- ✓ cui è riconosciuto un **credito di imposta pari al 65%** dell'importo erogato, da utilizzare in **3 quote annuali di pari importo**
- ✓ spettante nel limite di importo pari all'1% dei **ricavi 2024** e nel **limite dello stanziamento pubblico** a favore di tutte le imprese pari a €. 10 milioni per il 2025.

Si applicano le disposizioni procedurali previste dal DPCM 30/04/2019.

**ALiquota AGEVOLATA LAVORO STRAORDINARIO INFERMIERI (co. 354)**

I compensi per prestazioni di **lavoro straordinario** di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità

- ✓ **erogati dal 2025** agli **infermieri** dipendenti delle aziende e degli enti SSN
- ✓ sono assoggettati ad **imposta sostitutiva** di Irpef e relative addizionali **pari al 5%** da parte del sostituto d'imposta che li eroga.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ (co. 385)**

L'art. 1, co. 182-190 L. 208/2015 ha posto a regime la tassazione agevolata con una imposta sostitutiva del 10% a favore dei dipendenti (sono esclusi i redditi "assimilati") del settore privato:

- per i **premi di risultato** di ammontare variabile **legati ad incrementi di produttività/redditività**
- per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa

salva espressa rinuncia scritta del lavoratore (v. [RF-fl 024/2024](#)).

Per il 2023 (art. 1, co. 63, L. 197/2022) l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata **ridotta dal 10% al 5%**; tale riduzione è stata, poi, confermata per il 2024 (art. 1, co. 18, L. 213/2023).

Ora è prevista la conferma della **riduzione dell'aliquota al 5% per il triennio 2025 – 2027**.



**Nota:** si ricorda che detta tassazione opera nel limite di €. 3.000 (€. 4.000 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro) e solo a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad €. 80.000 nell'anno precedente (2024).

**WELFARE - NEO ASSUNTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA (co. da 386 a 389)**

Al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro:

- a favore dei lavoratori dipendenti **assunti nel 2025** con **contratto a tempo indeterminato**
- che trasferiscono la propria **residenza oltre la distanza di 100 chilometri** (distanza tra il luogo della precedente residenza e quello della nuova sede di lavoro contrattuale)
- e che abbiano dichiarato un **reddito 2024 non superiore a €. 35.000**

è prevista la **non imponibilità delle somme rimborsate/pagate** direttamente **dal datore di lavoro**:

- riguardanti le spese di **locazione** e di **manutenzione degli immobili** locati da tali lavoratori
- nel limite di **€. 5.000 all'anno**.

**Durata:** l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente è riconosciuta nel corso dei **primi 2 anni dalla data di assunzione**.

**Attestazione:** il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l'assunzione.



**Rilevanza delle somme:** l'importo rimborsato/pagato direttamente dal datore di lavoro è, comunque, **rilevante ai fini dell'ISEE** o dell'accesso ad eventuali servizi assistenziali collegati al reddito.



**Datori di lavoro:** si ricorda che, per quanto attiene il datore di lavoro, l'art. 95, co. 2, Tuir (e l'art. 43, co. 2, Tuir) già prevede la deducibilità del canone di locazione corrisposto per le unità concesse in uso ai dipendenti che si sono trasferiti per esigenze di lavoro, nell'anno del trasferimento e per i 2 periodi d'imposta successivi.

**WELFARE AZIENDALE - FRINGE BENEFIT NON TASSATI (co. da 390 a 391)**

Come già verificatosi negli ultimi anni (v. [RF 018/2024](#)), **anche per il triennio 2025-2027** è disposto un **potenziamento** della non imponibilità dei fringe benefit in natura per lavoratori dipendenti/co.co.co., di cui all'art. 51, co. 3, Tuir.

In particolare, anche per il 2025 la detassazione opera nei **medesimi limiti del 2024** (in luogo degli ordinari € 258,23), pari a:

- **€ 1.000**: nella generalità dei casi
- **€ 2.000** per i soggetti con **figli a carico** (anche nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affiliati/affidati, previa **apposita dichiarazione** da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli)

da riferire, oltre al valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori, anche alle somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale)
- delle spese relative alla prima casa per affitto o per gli interessi sul mutuo.

E' disposto che i datori di lavoro provvedano all'attuazione della misura, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

#### **STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE – TRATTAMENTO INTEGRATIVO (co. 395-398)**

Viene riproposto per il periodo dal 1/01/2025 al 30/09/2025

- a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed a quelli del comparto del turismo (inclusi stabilimenti termali)
- titolari di reddito da lavoro dipendente 2024 di importo non superiore a € 40.000

il trattamento integrativo speciale (che non concorre alla formazione del reddito) pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

#### **SUPERDEDUZIONE DELLE NUOVE ASSUNZIONI – PROROGA (co. da 399 a 400)**

A favore di imprese/lavoratori autonomi è prevista la **proroga**:

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i 2 successivi (dunque, in generale, **dal 2025 al 2027**)
- della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale (30% in relazione alle assunzioni di lavoratori "svantaggiati")
- a condizione che, sul periodo d'imposta, risultino verificati i seguenti incrementi occupazionali:
  - il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12 dev'essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta
  - il numero totale al 31/12 dei lavoratori dipendenti sia superiore a quello dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente

La maggiorazione è applicata al minor importo tra il costo dei neoassunti a tempo indeterminato ed il maggior costo del lavoro registrato a livello complessivo nel periodo d'imposta (v. [RF 089/2024](#)).

**Acconti**: è disposto che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto in base:

- al criterio storico per il triennio 2026-2028: si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza l'applicazione della superdeduzione
- al criterio previsionale per il triennio 2025-2027: non si tiene conto della maxi deduzione.

#### **CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 (co. da 427 a 429)**

Con riferimento al bonus "Transizione 5.0":

- è stata prevista un'aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni
- è eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta c.d. "ZES Unica Mezzogiorno" / ZLS;

➡ **Rinvio**: l'argomento è stato analizzato nella [RF-fl 006/2025](#), cui si rimanda per approfondimenti.

**MINI IRES (co. da 436 a 444)**

Per il solo **periodo d'imposta 2025**, a favore dei **soggetti IRES** è prevista la possibilità applicare al reddito dichiarato un'**aliquota IRES ridotta al 20%** (in luogo dell'ordinaria aliquota del 24%).

**Soggetti esclusi:** non possono beneficiare della "mini IRES" le società/enti

- in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i "soggetti solari")
- o che determinano il reddito imponibile sulla base di regimi forfettari.

**CONDIZIONI:** le società di capitali/enti commerciali devono, congiuntamente:

- a) **accantonare** almeno l'**80% dell'utile 2024** ad una **specifica riserva**, temporaneamente non disponibile
- b) effettuare **investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" o "Transizione 5.0"**, destinati a strutture produttive in Italia, **tra il 1/01/2025 ed il 31/10/2026** (soggetti "solari"; si tratta del termine per l'invio del mod. Redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024) per un importo:
  - ✓ almeno pari al **30% dell'utile 2024 accantonato** (dunque, al 24% dell'utile 2024)
  - ✓ **non inferiore al 24% dell'utile 2023** (*rectius*: dell'esercizio in corso al 31/12/2023)
  - ✓ e, comunque, **superiore a € 20.000**
- c) effettuare, **nel 2025, nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato**,
  - ✓ con un **incremento occupazionale** pari almeno **all'1% rispetto al 2024** e, comunque, **non inferiore a 1 lavoratore dipendente**
  - ✓ e con numero medio di unità lavorative annue (ULA) non diminuito rispetto alla media 2024-2022 (triennio precedente)

Infine, l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nell'esercizio in corso al 31/12/2024 (2024 per i "soggetti solari") o in quello successivo (2025 per i "soggetti solari").

**DECADENZA:** opera la decadenza dall'applicazione dell'aliquota IRES ridotta nel caso di:

- **distribuzione della riserva** accantonata **entro il 2° esercizio successivo** a quello in corso al 31/12/2024 (2026 per i "soggetti solari")
- **dismissione/autoconsumo, cessione a terzi** o destinazione a strutture produttive ubicate all'**estero** (anche se appartenenti allo stesso soggetto/gruppo) dei **beni** oggetto di investimento entro il **5° periodo d'imposta successivo** a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

**Acconto 2026:** ai fini della determinazione dell'acconto col criterio storico dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (2026 per i "soggetti solari") l'agevolazione va disapplicata.

**Attuazione:** con apposito DM del MEF verrà data attuazione alle disposizioni in esame (anche in per disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio).

**CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 (co. da 445 a 448)**

Con riferimento al bonus investimenti in beni strumentali 4,0:

- è soppresso il credito d'imposta "targato 2025" riferito ai beni immateriali
- è introdotto il limite massimo di spesa pubblica di € 2.200 milioni per gli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o prenotati entro il 31/12/2025 ed effettuati entro il 30/06/2026)

➡ **Rinvio:** l'argomento è stato analizzato nella [RF-fl 006/2025](#), cui si rimanda per approfondimenti.

**BONUS QUOTAZIONE PER LE PMI (co. 449)**

Con modifica dell'art. 1, co. 90, L. 205/2017, viene **prorogato al 31/12/2027** il credito d'imposta (fino ad un massimo di €. 500.000) spettante alle PMI in relazione ai **costi di consulenza** per l'ammissione alla quotazione in Borsa (o sistemi multilaterali UE di negoziazione), in misura pari al 50% dei costi sostenuti. Il bonus (non tassato) spetta nel solo caso in cui la PMI venga ammessa alla quotazione.

**FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (co. 450)**

Viene prorogato dal 31/12/2024 al 31/12/2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, apportando alcune modifiche alla relativa disciplina:

- la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50% (in luogo del 55%/60%) per tutte le micro, piccole e medie imprese (MPMI) a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono
- la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80% viene riconosciuta in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a €. 100.000 (in luogo di €. 80.000) nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
- viene eliminato il limite minimo dei 250 dipendenti, ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le imprese a media capitalizzazione (cd. "mid cap"); resta, comunque, in vigore il limite superiore (di 499 dipendenti) per l'accesso alle prestazioni del fondo.

**RIVERSAMENTO BONUS R&S E CONTRIBUTO (co. da 458 a 460)**

E' disposto che a favore delle imprese che hanno beneficiato del credito d'imposta in attività di R&S (art. 3, DL n. 145/2013) nel periodo 2015-2019:

- ✓ e hanno scelto di **riversare spontaneamente gli importi fruiti** tramite la procedura agevolata di cui all'art. 5, DL n. 146/2021 (v. [RF-fl 173/2024](#))
- ✓ spetta un **contributo in conto capitale**, a parziale rimborso di quanto restituito



**Nota:** il contributo sarà calcolato in percentuale sull'importo restituito, secondo parametri che verranno definiti con DM del MEF.

**RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" (co. 461)**

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, è previsto l'incremento delle risorse disponibili a favore della cd. "Nuova Sabatini" di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

**PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO (co. da 485 a 491)**

È disposta la **proroga** del credito d'imposta alle imprese

- che effettuano **investimenti nel periodo 1/01/2025 – 15/11/2025**
- in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes Unica per il Mezzogiorno

**Comunicazioni:** analogamente a quanto avvenuto per il 2024 (v. [RF-fl 200/2024](#)), anche per il 2025:

- le imprese sono tenute a comunicare telematicamente all'Agenzia, dal 31/03/2025 al 30/05/2025, l'ammontare delle spese ammissibili **sostenute dal 16/11/2024** e quelle che **prevedono di sostenere fino al 15/11/2025** ("prenotazione").
- e, a pena di decadenza, devono inviare all'Agenzia, dal 18/11/2025 al 2/12/2025, una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15/11/2025 degli investimenti indicati nella prenotazione.



Nella comunicazione integrativa va indicato:

- l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati
- le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
- gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese previste.



**CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE:** il bonus è riconosciuto nel limite dello stanziamento pubblico di € 1.600 milioni. Onde rispettare tale limite, l'ammontare del bonus fruibile andrà rideterminato come segue: credito d'imposta indicato nella Comunicazione integrativa x % resa nota con Prov. dell'Agenzia. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

#### DETAZZAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE (co. 520)

In relazione alla tassazione prevista dall'art. 1, co. 58, L. n. 197/2022 riferita alle mance erogate dai clienti (anche attraverso mezzi di pagamento elettronici) delle strutture ricettive/esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel settore privato, di cui all'art. 5, L. n. 287/91:

- viene **aumentato al 30%** (in luogo del 25%) il **limite di reddito percepito** nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali **pari al 5%**, applicata dal sostituto d'imposta (salva espressa rinuncia scritta)
- viene **innalzato**, da € 50.000 a **€ 75.000**, il **limite di reddito** da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.

Si ricorda che tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali/assistenziali nonché dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR; rilevano per il riconoscimento di deduzioni/detrazioni o altri benefici anche extratributari quando è richiesto un requisito reddituale.

#### ESENZIONE IMU FABBRICATI MARCHE / UMBRIA (co. 663 e co. 679)

A favore dei contribuenti residenti/aventi sede legale nei Comuni siti nel "**cratere sismico**" **2016/2017**, con riferimento agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo, sono prorogate al 31/12/2025 le esenzioni da imposta di bollo, di registro, IRPEF/IRES, IMU e TASI previste dall'art. 48, co. 7, DL n. 189/2016.

Inoltre, fino al 31/12/2025 (o fino alla definitiva ricostruzione/agibilità dei fabbricati, se anteriore) è prorogata l'esenzione da IMU dei fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici il 9/11/2022 ed il 9/03/2023, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili in tutto o in parte.

#### CONTENZIOSO - OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (co. 812)

In relazione al pagamento del contributo unificato è disposto che:

- il processo (civile e tributario) si **estingue** in caso di **omesso/parziale pagamento del contributo**
- alla prima udienza il giudice assegna alla parte interessata termine di 30 giorni per il versamento/integrazione del contributo e rinvia l'udienza a data immediatamente successiva
- in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, è dichiarata l'estinzione del giudizio (o l'improcedibilità della domanda se l'omissione è riferita alla proposizione dell'impugnazione incidentale).

Le precedenti disposizioni non si applicano ai procedimenti cautelari.

**ORGANO DI CONTROLLO DI SOCIETÀ CHE RICEVONO CONTRIBUTI (co. 857)**

Al fine di potenziare le funzioni di controllo della finanza pubblica, è previsto che:

- a) gli organi di controllo (anche in forma monocratica) già costituiti o da costituire, di **società/enti/organismi/fondazioni** che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, **contributi a carico dello Stato, "di entità significativa"**
- b) devono provvedere:
  - secondo le responsabilità ad essi stessi attribuite dalla normativa vigente, ad effettuare **apposite attività di verifica** finalizzate ad **accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi**;
  - ad **inviare al MEF una relazione** contenente le risultanze di dette verifiche.

**Significatività:** il livello di significatività del contributo sarà stabilito con **DPCM**, da adottare **entro il 1/04/2025**.



Nota: l'adempimento introdotto ha sostituito la nomina di un rappresentante del MEF nei collegi di revisione o sindacali delle società che ricevono contributi significativi.

**OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ (co. 860)**

Con modifica dell'art. 5, co. 1, DL n. 179/2012, l'obbligo di possedere un indirizzo PEC

- ➔ già in essere per imprese individuali/società e professionisti iscritti ad un Albo
- ➔ viene **esteso agli amministratori** di imprese costituite in forma societaria.

**ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Tra le ulteriori disposizioni fiscali di interesse, si evidenzia quanto segue.

**DEDUZIONE SVALUTAZIONI/PERDITE SU CREDITI/AVVIAMENTO E DTA (co. 14-20)**

Nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP degli **intermediari finanziari**, le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 ed ai successivi due periodi.

**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AGENZIA DOGANE E DEI MONOPOLI (co. 46-47)**

Si riduce da 45 a 20 giorni lavorativi il termine per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, nonché le relative variazioni.

**PAGAMENTO EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI (co. 66-67)**

E' introdotto un termine per l'accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici. In particolare, entro il 30/06/2025, i prestatori di servizi di pagamento dovranno garantire che:

- nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici
- l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

**ESENZIONE DA IMPOSTA IPOTECARIA A FAVORE DI PERSONE DECEDUTE (co. 68)**

Nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, sono esonerati dal pagamento dell'imposta ipotecaria:

- gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute
- le domande di cancellazione per causa di morte.

**SOSTEGNO DEGLI INDIGENTI ED ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ (co. 102-104)**

Sono stanziati i fondi per la proroga, anche per il 2025, delle seguenti misure di sostegno ai soggetti meno abbienti:

- dotazione del fondo per la distribuzione, mediante organizzazioni caritatevoli, di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
- dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire attraverso un nuovo specifico decreto interministeriale, con il sistema di social card (Carta acquisti dedicata a Te) distribuite alle famiglie individuate da ciascun Comune con la collaborazione di INPS e Poste Italiane.

**INCREMENTO ASSEGNI SOCIALI (co. 178)**

Limitatamente al 2025 si prevede l'incremento di €. 8 mensili dell'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per:

- i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni
- ed i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, titolari di pensione. in possesso dei requisiti reddituali. Viene inoltre aumentata di €. 104 annui la soglia reddituale massima per il diritto all'assegno.

**IAS ADOPTER - ACCANTONAMENTI ONERI STOCK OPTION (co. 862 e 863)**

I componenti negativi di reddito imputati a conto economico relativi ai piani di stock option saranno deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso.

La norma riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, o con azioni di altre società del gruppo,